



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Int. 1842/11
Rep. 2693/11

Il Tribunale di Avellino - II Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Mauro Tringali in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado, iscritto a ruolo il 02.12.2005 al N. 4858/05 R.G., trattenuto in decisione all'udienza del 12.04.2011 assegnando alle parti termini di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per il deposito di quelle di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED], in virtù di procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata in Avellino alla [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]

OPPONENTE

E

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED], presso il cui studio elettivamente domicilia in Avellino alla [REDACTED] in virtù di procura a margine della comparsa di riassunzione

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo [REDACTED] chiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento - per la somma di £ 12.070.000 oltre interessi e le spese della procedura monitoria - nei confronti dell'opponente in virtù di atto di ricognizione di debito sottoscritto dalla stessa.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, l'opponente in epigrafe chiedeva la revoca e/o la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in ragione:

- dell'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale;

MS

- dell'apocrifia della sottoscrizione del documento posto a base dell'istanza monitoria;
- della circostanza di non aver mai ricevuto alcuna somma a mutuo dal [REDACTED]
- dell'abusivo riempimento da parte del [REDACTED] del documento, ove autografo, con l'indicazione di causale diversa da quella per cui era stato sottoscritto.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando le eccezioni della parte opponente ed insistendo per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 1981 del 27.10.2003 il Tribunale di Avellino dichiarava la propria incompetenza per territorio e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Tale sentenza era però cassata, con rinvio al medesimo Tribunale, dalla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione per regolamento di competenza promossa dalla parte opposta che, successivamente, riassumeva la causa per la prosecuzione.

Stante la volontà manifestata dall'opposto di avvalersi del documento disconosciuto e l'istanza di verifica dallo stesso proposta nei termini per le deduzioni istruttorie, la causa era istruita mediante verifica (a mezzo c.t.u. grafologica) della scrittura disconosciuta dall'opponente e, ritenute inammissibili le istanze di prova orale da quest'ultima articolate, era rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12.04.2011 il giudice assegnava alle parti termini di giorni sessanta per il deposito di memorie conclusionali e di giorni venti per il deposito di quelle di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., e riservava la causa in decisione all'esito della relativa scadenza.

Orbene, l'opposizione è infondata e va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Ripercorrendo sinteticamente le difese dell'opponente, come residue dopo la risoluzione della questione di competenza territoriale da parte della Suprema Corte, può osservarsi:

- a) la sottoscrizione della scrittura posta a base dell'istanza monitoria è risultata attribuibile alla [REDACTED], come accertato dal c.t.u. con giudizio immune da vizi o censure;

b) verificata l'autenticità della sottoscrizione, il documento fa piena prova nei confronti del sottoscrittore e la deduzione che esso sia stato abusivamente riempito va proposta con querela di falso (abuso di foglio firmato in bianco: Cass. s.u. 80/5459). Conseguente che del tutto correttamente è stata esclusa l'ammissibilità della prova testimoniale articolata sul punto dalla opponente, in difetto di proposizione della querela.

In vero la ████████ ha depositato, unitamente alle memorie conclusionali in data 10.06.2001, atto di querela di falso per l'abusivo riempimento del documento in questione. La proposizione è, tuttavia, tardiva in quanto, se è vero che la querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, e quindi anche per la prima volta in appello, questo giudice condivide completamente quelle autorevoli dottrine e quella giurisprudenza di merito (v. Corte d'App. Milano, 19 giugno 1979 - A.Cvi., 1979, 1159), secondo cui la norma contenuta nell'art. 221 c.p.c. («in qualunque stato e grado di giudizio») deve esser coordinata con l'art. 190 c.p.c., con la conseguente irricevibilità della querela proposta dopo la precisazione delle conclusioni.

Benché vi sia una risalente giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma contenuta nell'art. 221 c.p.c. deve prevalere sulla norma generale (v. sent. n. 743 del 1974 del S.C.), non si ritiene di poter condividere tale opinione.

Innanzitutto, il quadro legislativo nel cui ambito va visto e interpretato l'art. 221 c.p.c. appare radicalmente mutato a causa della riforma del codice di rito (sintomatico appare che, già sotto il previgente rito, cospicue dottrine e meditata giurisprudenza di merito ritenessero non valicabile la preclusione formatasi a seguito della precisazione delle conclusioni).

Se infatti sotto la vecchia disciplina l'introduzione in sede di conclusioni di una domanda nuova non dava luogo a nullità-preclusione rilevabile d'ufficio, ma poteva solo fondare un'eccezione di parte (a pena di tacita accettazione del contraddittorio), la giurisprudenza formatasi sul nuovo rito ha assegnato alle preclusioni introdotte dalla riforma natura di ordine pubblico processuale (v., p. es., sent. n. 4376 del 2000 del S.C., in cui si precisa che il nuovo regime non è solo a tutela dell'interesse della parte, ma anche e soprattutto dell'interesse pubblico al corretto e celere anda-

mento del processo), con la conseguenza che la precisazione delle conclusioni segna l'estremo limite di ogni preclusione.

Si potrebbe obiettare che l'interesse dell'ordinamento ad individuare e ad espungere un falso debba prevalere sulla suddetta esigenza, ma deve qui sottolinearsi - v. sent. n. 39 del 1995 del S.C. - la natura squisitamente strumentale (sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale) del giudizio per querela di falso proposta in via incidentale rispetto al processo principale al quale è legato come momento della sua fase istruttoria: l'interesse ad agire del querelante in tale giudizio è infatti esclusivamente costituito dalla rilevanza del documento ai fini della decisione della causa principale (e ciò si desume agevolmente dall'art. 222 c.p.c., che consente al giudice di non autorizzare la querela in caso di irrilevanza probatoria del documento ai fini della suddetta decisione: cosa che non sarebbe ammissibile in caso di un interesse superiore dell'ordinamento contra falsum).

Del resto, in armonia con le regole generali in tema di prova ex art. 2697 ss c.c., costituisce preciso onere della parte proporre querela di falso ove intenda contestare la piena efficacia probatoria di un atto pubblico o di scrittura privata legalmente considerata come riconosciuta (v., p. es., Cass. n. 5441 del 1984).

Se quanto sopra è vero, non si vede come un interesse privato di una delle parti - per la cui difesa quest'ultima appare quindi gravata da un onere probatorio che ben poteva essere assolto nel corso del giudizio, atteso che, nella specie, le ragioni della querela sono del tutto diverse ed antiteti- che rispetto a quelle del disconoscimento della sottoscrizione pur operato tempestivamente - possa oggi prevalere a tal punto sulle citate regole di ordine pubblico processuale da consentire, alla luce di una letterale ma errata interpretazione dell'inciso «in qualunque stato ... di giudizio», la proposizione in via incidentale di una querela di falso con la comparsa conclusionale.

Ne consegue l'impossibilità di autorizzare la querela come sopra proposta;

- c) la circostanza di non aver mai ricevuto a mutuo dal [REDACTED] la somma ingiunta è smentita dal documento - autografo e non impugnato di falso - posto a base del monitorio, che ha i caratteri quanto meno della ricognizione di debito titolata in quanto riferita al sottostante contratto di mu-

tuo gratuito stipulato tra le parti. In realtà, atteso che nel documento si dà atto della ricezione della somma e si stabiliscono le condizioni del rapporto (restituzione a semplice richiesta, assenza di interessi), considerato che il mutuo gratuito (e senza termine) si caratterizza quale contratto con obbligazioni unilaterali e che la produzione in giudizio di un atto sottoscritto solo dalla controparte equivale pacificamente ad assunzione di paternità dell'atto stesso da parte colui che lo produce, nulla osta alla qualificazione di tale scrittura quale vero e proprio contratto di mutuo. In ogni caso, quale che sia la qualificazione giuridica più corretta da attribuire al documento in questione, non v'è dubbio che esso è idoneo a provare l'obbligo restitutorio in capo alla parte opponente (vuoi in via di mera "presunzione processuale" - cui la [redacted] non ha contrapposto alcuna prova contraria - vuoi quale diretta fonte dell'obbligazione).

Conclusivamente, al rigetto dell'opposizione segue, in virtù del principio della soccombenza, l'attribuzione del carico delle spese in capo all'opponente, ivi comprese quelle di c.t.u., come già liquidate in atti, con obbligo di restituzione nei confronti della parte opposta anticipante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino - II Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona del dr. Mauro Tringali in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [redacted] con ricorso per decreto ingiuntivo ed a seguito dell'opposizione dispiegata da [redacted] ogni altra istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna [redacted] al rimborso delle spese sostenute dalla parte opposta, che liquida nella complessiva somma di € 2.789,00 di cui € 200,00 per esborsi, € 1.414,00 per diritti ed € 1.175,00 per onorario oltre rimborso forfetario, iva e cpa nella misura e come per legge;
- 3) pone definitivamente a carico di [redacted] le spese di c.t.u. come già liquidate in atti, con obbligo di rimborso nei confronti della parte opposta anticipante

Così deciso in Avellino, 12.10.2011.

TRIBUNALE DI AVELLINO

Pubblicato il 24 OTT. 2011

dot. WALTER GALASSO
FUNZIONARIO GIUD.

Il Giudice

dot. Mauro Tringali